

Articolo di riferimento	Proposta di modifica/integrazione <i>(inserire proposte di modifica al testo dell'articolo, in maniera puntuale e concisa)</i>	Osservazioni/motivazioni <i>(inserire osservazioni o motivazioni a supporto delle modifiche proposte; max. 150 parole)</i>	Controdeduzioni MASE
<p>Articolo 1 <i>Oggetto e finalità</i></p> <p>Il DPR stabilisce prescrizioni per il riutilizzo delle acque reflue, provenienti sia da scarichi urbani che industriali, dopo trattamenti di depurazione e affinamento, per usi irrigui in agricoltura, usi industriali, civili e ambientali.</p> <p>Nel contesto normativo italiano, il riutilizzo è disciplinato a partire dal 2003 ad oggi (D.M. 185/2003). Per assicurare una continuità normativa, si è scelto di ampliare l'oggetto e l'ambito di applicazione del presente decreto rispetto al Regolamento europeo.</p>			
<p>Articolo 2 <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>L'articolo 2 specifica nel dettaglio gli utilizzi consentiti.</p>			
<p>Articolo 3 <i>Definizioni</i></p>			
<p>Articolo 4 <i>obblighi in materia di qualità delle acque affinate</i></p> <p>Il gestore dell'impianto di affinamento è responsabile della qualità delle acque fino al cd punto di conformità, oltre il quale, ove presenti, sono responsabili il gestore della distribuzione e dello stoccaggio, al fine di garantire la salubrità delle acque per tutta la filiera.</p>			

<p>Articolo 5 <i>Monitoraggio</i></p> <p>Sono previsti monitoraggi per valutare il rispetto dei parametri di qualità delle acque. Le modalità e le frequenze minime sono indicate nel relativo allegato tecnico. Le valutazioni derivanti dal piano di gestione dei rischi possono integrare le prescrizioni minime, al fine di garantire un controllo adeguato a situazioni sito-specifiche.</p>			
<p>Articolo 6 <i>piano di gestione dei rischi</i></p> <p>Punto cardine introdotto dal Regolamento (UE) 741/2020 riguarda la valutazione e gestione del rischio nell'intero sistema di riutilizzo dell'acqua. Il gestore dell'impianto di affinamento deve predisporre un piano di gestione del rischio, imprescindibile per presentare domanda di autorizzazione allo svolgimento dell'attività alla regione o provincia autonoma competente per territorio. Tutte le altre parti responsabili e gli utilizzatori finali devono essere coinvolte attivamente nella redazione del piano.</p>			
<p>Articolo 7 <i>domanda di autorizzazione</i></p> <p>L'articolo 7 introduce l'obbligo per il gestore dell'impianto di affinamento di presentare domanda di autorizzazione all'autorità competente. In aggiunta agli obblighi europei è stato introdotto a ulteriore tutela l'obbligo di inoltrare una</p>			

<p>comunicazione da parte delle altre parti responsabili all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione.</p>			
<p>Articolo 8 <i>autorizzazione</i></p>			
<p>Articolo 9 <i>comunicazione</i></p> <p>È lasciata alle regioni e province autonome la facoltà di stabilire, con proprio atto normativo che anche l'utilizzatore finale sia sottoposto alla presentazione di una comunicazione all'autorità competente.</p>			
<p>Articolo 10 <i>verifica della conformità e controllo</i></p>			
<p>Articolo 11 <i>pianificazione delle attività di affinamento delle acque reflue ai fini del riutilizzo</i></p>			
<p>Articolo 12 <i>modalità di riutilizzo delle acque affinate ai fini irrigui</i></p> <p>Nei casi di riutilizzo a fini irrigui in agricoltura, anche in considerazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 25 febbraio 2016, il contenuto di azoto delle acque affinate concorre al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili, che dovranno essere riportati nel Piano di Utilizzazione Agronomica</p>			

<p>(PUA). Laddove soggetto all'applicazione della Condizionalità Rafforzata della PAC di cui al Piano Strategico Nazionale approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final, del 2/12/2022 l'utilizzatore finale deve assicurare la registrazione del fosforo apportato attraverso l'irrigazione con acque affinate.</p>			
<p>Articolo 13 <i>rapporti tra i gestori degli impianti di affinamento e i gestori della distribuzione delle acque affinate</i></p>			
<p>Articolo 14 <i>riutilizzo delle acque reflue industriali affinate</i></p> <p>Come detto sopra, il presente DPR amplia le finalità del Regolamento (UE) 741/2020, disciplinando anche il riutilizzo delle acque reflue provenienti dagli scarichi industriali, attualmente normato in Italia dal D.M. 185/2003. Novità rilevante introdotta riguarda l'applicazione dell'approccio basato sulla valutazione e gestione dei rischi. Il riutilizzo delle acque provenienti dagli scarichi di settori industriali che producono o utilizzano sostanze particolarmente dannose e persistenti è vietato.</p>			
<p>Articolo 15 <i>campagne di informazione e sensibilizzazione</i></p> <p>Nell'ottica di favorire il riutilizzo e il più ampio ricorso allo stesso è prevista</p>			

<p>l'organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione.</p> <p>Nella stessa direzione si muove la previsione dell'istituzione di campagne di informazione destinate agli utilizzatori finali per incoraggiarli all'uso delle acque affinate come alternativa sicura e sostenibile, assicurando al tempo stesso l'uso ottimale e sicuro delle acque affinate, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale.</p>			
<p>Articolo 16 <i>informazioni al pubblico</i></p> <p>L'art. 16 riprende la disciplina dettata dall'art. 10 del Regolamento adeguandola all'ordinamento interno, stabilendo norme relative alle informazioni da mettere a disposizione del pubblico e alle informazioni sulle modalità di attuazione delle norme.</p>			
<p>Articolo 17 <i>informazioni relative al controllo dell'attuazione del riutilizzo</i></p>			
<p>Articolo 18 <i>cooperazione tra Stati membri</i></p>			
<p>Articolo 19 <i>disposizioni di salvaguardia</i></p> <p>L'articolo 19 reca una disposizione di salvaguardia in relazione alle competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità del</p>			

decreto in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.			
Articolo 20 <i>norme transitorie e finali</i> Le norme transitorie e finali disciplinano i casi di autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.M. 185/2003, le quali rimarranno valide fino a naturale scadenza e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore del regolamento (UE).			
Allegato I <i>Utilizzi e prescrizioni minime</i>			
Allegato II <i>Piano di gestione dei rischi connesso al riutilizzo dell'acqua</i>			